



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **6 OTT. 2022** Protocollo N° **460015** Class: **I. 830** Fasc. **13.1** Allegati N°

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al calcolo del numero di apprendisti ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della L. 443/1985

Alle C.C.I.A.A. **del Veneto**

cciaa@pd.legalmail.camcom.it

cciaa@pec.tb.camcom.it

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

cciaadl@legalmail.it

Con comunicazioni, rispettivamente del 7 luglio e 9 agosto 2022, due associazioni di categoria hanno chiesto chiarimenti in merito al rispetto dei limiti dimensionali di un'impresa artigiana, ai sensi dall'art. 4 della L. 443/1985. Si riportano di seguito i rispettivi pareri della scrivente Commissione.

- 1) QUESITO n.1: *qualora un'impresa artigiana con 18 unità computabili (di cui 6 apprendisti) volesse assumere ulteriori 4 apprendisti è tenuta a rispettare il limite massimo di 9 apprendisti oppure può raggiungere le 22 unità complessive, con un totale di cui 10 apprendisti?*

L'articolo 4, lettera a) della L. 443/1985 prevede i seguenti limiti dimensionali "per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti".

Si intende chiarire che il riferimento alle "unità aggiuntive" richiamato consente all'impresa di incrementare ulteriormente il numero massimo di apprendisti previsto dalla norma medesima. Infatti, una volta raggiunto il tetto massimo di 18 dipendenti, nei quali debbono sussistere non più di 9 apprendisti e non meno di 9 qualificati, viene ammessa la facoltà di assumere quattro unità aggiuntive nella qualità di personale apprendista, per arrivare al tetto massimo indicato di 22 unità.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che, qualora un'impresa artigiana intenda assumere il numero massimo di unità aggiuntive previsto dalla norma, una volta maturato il rapporto di apprendistato e decorso il periodo di due anni dal loro passaggio in qualifica, potrà perdere la qualifica artigiana nel caso in cui non intervengano modifiche all'organico.

- 2) QUESITO n.2: *anche gli apprendisti "over 29" che sono disciplinati dall'art. 47 del D.lgs. 81/2015 dopo il conseguimento qualifica sono esclusi per due anni dal computo ai fini del calcolo dei limiti dimensionali?*

L'art. 47, comma 4, del D.lgs. 81/2015 ha introdotto la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di

Commissione Regionale Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Tel. 0412795879 - Fax 0412795885

direzioneindustriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

disoccupazione. A questi si sono aggiunti dal 1° gennaio 2022 anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del D.lgs. 148/2015.

Come noto, l'articolo 4 della L. 443/1985 prevede che, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali per la qualifica artigiana di un'impresa "non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana"

Pertanto, tenuto conto che la citata Legge 25/1955 è stata abrogata dal D.lgs. 167/2011 "Testo unico dell'apprendistato" che, a sua volta, è confluito nel D.lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro", si ritiene che anche il richiamato apprendistato professionalizzante senza limiti d'età (cd. "over 29") rientri tra le tipologie di apprendistato che godono del citato periodo transitorio di due anni dal conseguimento della qualifica.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

avv. Andrea Galtarossa

Firmato digitalmente da: Galtarossa
Andrea
Ruolo: Avvocato
Data: 06/10/2022 16:55:00

Commissione Regionale Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Tel. 0412795879 - Fax 0412795885

direzioneindustriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it